



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

La vittima di un sinistro stradale è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile (anche se già risarcita o in caso di diritto prescritto o estinto)

In tema di sinistri stradali, il trasportato è incapace a [testimoniare](#), stante il divieto di cui all'art. 246 c.p.c., siccome portatore di un interesse diretto alla partecipazione al giudizio. Difatti, la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile, in considerazione del fatto che sussiste sempre in capo alla vittima di incidente stradale un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. Invero, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. diritto quesito, quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia.

NDR: in argomento Cass. 12660/2018, 19258/2015, 16541/2012 e, quanto alla parte finale della massima, 19121/2019.

Tribunale di Roma, sentenza del 22.6.2021, n. 10835

...omissis...

Si rende necessario compiere una breve disamina sui principi regolatori dell'istituto della cessione del credito, quando oggetto di cessione siano i crediti derivanti da fatto illecito, nella specie, da sinistro stradale.

La cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e seguenti c.c., si definisce come un contratto consensuale a forma libera ed inquadabile tra i negozi a causa variabile, col quale si determina una modificazione del lato attivo del rapporto obbligatorio, in quanto la titolarità del credito si trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo intercorrente tra detti soggetti ; il tutto sempre che il suddetto credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge ; in mancanza di tali situazioni non è necessario che vi debba concorrere la volontà del debitore ceduto, tant'è che il trasferimento del credito può avvenire anche senza il consenso di quest'ultimo (art. 1260 comma 1 c.c.).

Orbene se la cessione del credito è un contratto di natura consensuale, la consegna dei titoli che documentano il credito, pur costituendo un preciso diritto del cessionario, attiene alla esecuzione del contratto, e non alla sua conclusione (Cass. Civ. 2072/1966).

La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato e dal decidente condiviso, ha affermato da tempo il principio della generale cedibilità del credito risarcitorio derivante da sinistro stradale, non potendo qualificarsi detto credito come strettamente personale, e non sussistendo nel nostro ordinamento espressi divieti normativi in tal senso, talchè il danneggiato da un sinistro stradale può cedere il proprio credito risarcitorio ad un terzo, il quale è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questo, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni (Cass. Civ. 11095/2009; 21765/2019; Cass. Civ. nn 51 e 52/2012).

Va inoltre evidenziato che il credito risarcitorio, derivando da un sinistro stradale, non è da ritenersi un credito futuro, in quanto sorge al momento stesso in cui si verifica l'evento, a prescindere dall'accertamento del medesimo e dalle eventuali contestazioni sulla sua esistenza, ed è quindi un credito attuale, certo e cedibile sin dal verificarsi del fatto illecito indipendentemente dalla sua liquidità ed esigibilità, dal momento che anche un credito non determinato nell'ammontare, oppure non esigibile, può essere oggetto di cessione.

Fermo il generale principio della (libera) cedibilità dei crediti derivanti da sinistro stradale, occorre chiarire quali siano gli oneri di allegazione e di prova in capo al cessionario che agisca in giudizio nei confronti del proprietario del veicolo antagonista e del suo assicuratore per conseguire il ristoro dei danni.

Va al riguardo osservato che per effetto del negozio di cessione del credito notificato al debitore ceduto il diritto di credito trasmigra al cessionario con tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione.

Se le azioni dirette ad ottenere la realizzazione del credito si trasferiscono dal cedente al cessionario a seguito della intervenuta cessione, ne deriva che il cessionario non è tenuto solo a fornire la prova della intervenuta successione a titolo particolare nel diritto controverso ma è assoggettato agli stessi oneri di allegazione e prova del cedente (Cass. Civ. 24205/2015).

Nella fattispecie la Carrozzeria ha fornito prova documentale della cessione del credito, avendo allegato la scrittura privata del 22.10.2015 (doc. 3 fascicolo di parte attrice del giudizio di primo grado), eppur tuttavia non risulta assolto alcun altro onere probatorio teso a dimostrare in capo al cessionario, nonostante l'intervenuta dimostrata successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno, con particolare riferimento all'an debeatur, come peraltro correttamente osservato dal primo Giudice.

In particolare la Carrozzeria, quanto alla dinamica del sinistro, per il quale non risulta intervenuta alcuna Autorità, ha prodotto un modello CID sottoscritto dai due conducenti, la cui sottoscrizione è stata disconosciuta nella fase stragiudiziale dal *omissis*, il quale non solo ha negato di aver sottoscritto il modello ma anche la verifica del sinistro come fatto storico.

Siffatta condotta ha poi condotto la *omissis* a presentare denuncia-querela (in atti) per frode assicurativa.

Ritiene il Tribunale che non occorra, nella valutazione delle risultanze istruttorie del primo grado, accordare valore preferenziale al disconoscimento compiuto dal *omissis*, il quale, essendo rimasto contumace in primo grado e non essendosi presentato per rendere interrogatorio formale a lui deferito, è in ogni caso incorso nella previsione di cui all'art. 215 c.p.c., a mente della quale "la scrittura privata si ha per riconosciuta se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale la scrittura è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'art. 293...".

Ciò che invece rileva è la valenza da attribuire al modello CID nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile: l'ammissione di responsabilità contenuta nel modello CID, come peraltro già messo in evidenza dal giudice di prime cure, in quanto dichiarazione avente valore confessorio da parte del responsabile del danno e proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confidente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 terzo comma c.c. secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (SSUU 10311/2006; Cass. Civ. 11595/2010); con il corollario che il modello CID non è opponibile all'assicuratore.

Va ancora evidenziato che la ricostruzione cinematica del sinistro è stata dalla Carrozzeria affidata ad un unico teste, che era trasportato a bordo della BMW oltre che amico del conducente.

Il trasportato è però incapace a testimoniare, stante il divieto di cui all'art. 246 c.p.c., siccome portatore di un interesse diretto alla partecipazione al giudizio.

Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal decidente condiviso, la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile (Cass. Civ. ord. 12660/2018; 19258/2015; 16541/2012), in considerazione del fatto che sussiste sempre in capo alla vittima di incidente stradale un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone.

Invero, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolattenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. diritto quesito, quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia (Cass. Civ. ord. 19121/2019 in motivazione).

Per le considerazioni che precedono l'appello non può trovare accoglimento in considerazione del fatto che non è stato provato l'an debeatur, come correttamente evidenziato dal GDP.

Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 1101,00 ad € 5200,00, valori medi, esclusa la fase istruttoria).

PQM

Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata; condanna parte appellante alla refusione delle spese del secondo grado in favore di parte appellata costituita, che si liquidano in € 1620,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge; sentenza esecutiva.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

